



Università degli Studi di Messina

Dipartimento di Civiltà antiche e moderne

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN FILOSOFIA (CLASSE L-5)

(Emanato con D.R. n. 1551 del 20.07.2017)

Art. 1- Premessa e contenuto

1. È attivato, presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina, il Corso di Laurea Triennale in Filosofia, secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe L-5 ed ha durata di 3 anni per complessivi 180 crediti.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività formativa del Corso di Laurea Triennale in Filosofia, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
4. Il presente Regolamento didattico delinea gli aspetti organizzativi del Corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

Art. 2 - Obiettivi formativi

1. Il Corso di Laurea Triennale in Filosofia offre la possibilità di acquisire una conoscenza approfondita e critica della filosofia, che viene studiata nelle prospettive storica, teoretica, morale, estetica ed epistemologica. Inoltre, lo studente può integrare la propria formazione con lo studio delle discipline storiche, psicologiche e pedagogiche.
2. Il Corso di Studio garantisce le condizioni per una formazione aperta alle esigenze del processo di professionalizzazione. In questa prospettiva, si articola in due indirizzi, "Filosofia e Storia" e "Filosofia e Scienze umane", finalizzati al conseguimento dell'abilitazione nelle corrispondenti classi di concorso, dopo il conseguimento di una laurea magistrale.
3. Scopo finale del corso è fornire una preparazione di base articolata su cinque principali obiettivi formativi: 1) acquisizione di una conoscenza approfondita della storia del pensiero filosofico con particolare riguardo alla connessione critica dei suoi problemi e alla continuità delle sue tematiche, ovvero alle fratture che hanno segnato delle svolte problematiche comportando l'emergere di orientamenti nuovi; 2) conoscenza dei principali nodi storiografici collegati nel dibattito contemporaneo ai vari ambiti del sapere filosofico, nelle sue articolazioni teoretiche, epistemologiche, morali ed estetiche; 3) capacità di orientamento in relazione ai sistemi culturali e ai modelli di sapere caratterizzanti l'approccio filosofico ai problemi; 4) padronanza della terminologia e dei metodi analitici e argomentativi capaci di garantire un'adeguata comprensione dei testi filosofici ed un avvio operativo all'uso degli strumenti bibliografici; 5) conoscenza di almeno una lingua europea, nonché un'efficace padronanza linguistica e culturale dell'italiano.
3. Per il conseguimento di questi obiettivi l'offerta didattica prevede un congruo numero di crediti relativamente a SSD fondamentali nell'ambito delle discipline filosofiche, storiche, letterarie e psico-pedagogiche.

Art. 3 - Profili professionali di riferimento

1. La laurea triennale in Filosofia consente di acquisire una cultura e una competenza che, per quanto attiene il mondo del lavoro, trovano fecondo terreno di applicazione nei settori dell'industria culturale, della comunicazione, dell'informazione giornalistica e massmediale, nonché nei diversi ambiti dell'organizzazione dei saperi umanistici. Consente poi l'accesso alla laurea Magistrale in Filosofia.

2. Il Corso di Laurea Triennale in Filosofia prepara alle professioni di:

Storici - (2.5.3.4.1)

Filosofi - (2.5.3.4.4)

Redattori di testi per la pubblicità - (2.5.4.1.3)

Docenti della formazione e dell'aggiornamento professionale - (2.6.5.3.1)

Esperti della progettazione formativa e curricolare - (2.6.5.3.2)

Consiglieri dell'orientamento - (2.6.5.4.0)

Art. 4 - Articolazione in curricula

1. Il Corso di Laurea Triennale in Filosofia non è articolato in curricula, ma in due Indirizzi denominati rispettivamente "Filosofia e Storia" e "Filosofia e Scienze umane". La scelta del primo indirizzo comporta la possibilità di accedere alla classe di abilitazione per l'insegnamento di Filosofia e Storia (A-19). La scelta del secondo indirizzo comporta la possibilità di accedere alla classe di abilitazione per l'insegnamento di Filosofia e Scienze umane (A-18). In entrambi i casi è comunque necessario il conseguimento della Laurea Magistrale in una delle Classi specialistiche in Filosofia.

2. L'articolazione del percorso triennale prevede un primo anno totalmente comune e secondo e terzo anno differenti in alcune opzioni. Se si segue l'indirizzo Filosofia e storia, nel II e nel III anno verranno scelte rispettivamente due discipline storiche diverse da quella scelta al I anno. Se, invece, si segue l'indirizzo Filosofia e scienze umane, l'opzione al II e al III anno riguarderà la scelta di discipline psico-pedagogiche.

3. Gli studenti esprimono l'opzione per l'uno o l'altro degli Indirizzi del Corso di Studio all'atto dell'iscrizione al secondo anno di corso.

Art. 5 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Triennale in Filosofia si richiede il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

2. All'atto dell'iscrizione lo studente compilerà un questionario concernente le sue competenze in ingresso. Qualora si evidenziassero carenze nella preparazione di base, il Consiglio di Corso di Studi definirà le modalità per il superamento del debito formativo iniziale.

Art. 6 - Attività formative

1. Le attività formative comprendono: insegnamenti, laboratori, seminari, conferenze, tirocini, corsi, anche tenuti presso idonei istituti pubblici e/o privati in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio, che assicurano competenze informatiche, linguistiche e di rilievo culturale coerenti con le tematiche del Corso stesso.

2. Per le informazioni generali sui crediti formativi universitari si rimanda al vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il lavoro di apprendimento universitario viene misurato in CFU (crediti formativi universitari). A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico

corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 10 ore per le esercitazioni, le attività di laboratorio. Non possono essere previste attività formative di qualsiasi tipo senza il corrispondente riconoscimento di CFU.

4. I crediti assegnati a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame ovvero a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite, in ragione della tipologia di attività formativa espletata.

5. Le predette attività formative sono impartite: i) negli ambiti disciplinari di base previsti per la Classe di appartenenza del Corso; ii) negli ambiti disciplinari caratterizzanti la Classe; iii) negli ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti. Sono previste attività autonomamente scelte dallo studente, attività per la preparazione della prova finale, attività attinenti la conoscenza della lingua straniera, attività attinenti le abilità linguistiche e di scrittura.

6. L'offerta didattica, l'elenco degli insegnamenti attivabili e delle altre attività formative con l'indicazione dei corrispondenti CFU, l'articolazione in moduli e la durata in ore, sono riportati nel Manifesto degli Studi vigente.

Art. 7 - Attività a scelta dello studente

1. I crediti a scelta dello studente possono essere conseguiti, preliminarmente, attraverso esami relativi a discipline insegnate nel Dipartimento o, se non attivate, nell'Ateneo.

2. È possibile acquisire tali crediti anche con la partecipazione a seminari, conferenze, convegni, attività cinematografiche o teatrali, viaggi di studio, visite guidate e tutte le iniziative organizzate da docenti e/o da strutture dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo riconosciute.

3. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo, ai corsi di studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di relazione da parte dello studente con relativo impegno orario, verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti, secondo le procedure previste dai successivi commi 5 e 6.

4. Possono essere valutate esclusivamente le attività svolte durante il periodo di iscrizione universitaria, fermo restando l'eventuale riconoscimento di esami sostenuti in una carriera universitaria pregressa.

5. L'attribuzione dei CFU per le attività al comma 2 avverrà sulla base della congruità dell'iniziativa con gli obiettivi formativi del corso di studio e secondo la seguente tabella (resta inteso che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.):

- per attività frequentate per 2-3 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 4-3 h) CFU 0,25;
- per attività frequentate per 4-5 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 8-7 h) CFU 0,50;
- per attività frequentate per 6-7 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 12-11 h) CFU 0,75;
- per attività frequentate per 8-10 h (con impegno individuale aggiuntivo dello studente di 17-15 h) CFU 1 e relativi multipli sino ad un massimo di CFU 2 per ogni singola iniziativa.

6. La convalida di detti CFU da parte del Consiglio di Corso di Studio avverrà su richiesta dello studente interessato e sulla base di una dettagliata attestazione, rilasciata dal responsabile dell'iniziativa, contenente tutti i dati utili a valutare l'effettiva partecipazione dello studente e l'acquisizione delle relative competenze (nome e cognome dello studente, numero di matricola, data/e dell'attività, numero di ore complessive impegnate dallo studente nell'attività).

7. Attraverso l'acquisizione di CFU per tirocini, competenze linguistiche, competenze informatiche e altre attività formative in eccedenza rispetto a quelle minime richieste dal Manifesto degli studi.

Art. 8 - Frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche

1. La frequenza alle lezioni non è obbligatoria.
2. Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali ed eventualmente anche in esercitazioni, laboratori e seminari. Il Corso di Laurea Triennale in Filosofia favorisce lo svolgimento di seminari pluridisciplinari che consentano agli studenti di mettere a confronto conoscenze e metodologie. Il Corso di Laurea può prevedere esperienze di didattica in modalità “e-learning”.
3. I singoli anni di Corso si suddividono in due periodi didattici, definiti semestri, stabiliti con delibera del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Calendario d’Ateneo. Tali periodi sono separati da un congruo intervallo, al fine di consentire l’espletamento degli esami di profitto. Gli insegnamenti hanno di norma cadenza semestrale.
4. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni e l’orario di queste, le date di esame e della prova finale sono stabiliti dal Calendario didattico, consultabile sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 9 - Esami e altre verifiche del profitto

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine di ogni attività formativa, senza un limite massimo entro il quale la verifica debba essere superata, secondo modalità stabilite dai singoli docenti.
2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l’autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l’uso degli ausili loro necessari. L’Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici, in relazione a quanto determinato dal Consiglio di Corso di Studio e ai sensi dell’art. 22 del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d’esame.
5. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse.
6. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale.
7. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell’appello successivo; allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell’appello successivo, purché tra il primo ed il secondo appello intercorra un intervallo temporale di almeno trenta giorni.
8. L’esito dell’esame, con la votazione conseguita, è verbalizzato al termine dell’appello.
9. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi agli insegnamenti opzionali, come “attività autonomamente scelte” dallo studente, possono essere considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.
10. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche extracurricolari, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
11. La prova finale utile al conseguimento del titolo è considerata nella votazione finale.
12. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (c.d. esami extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

13. I docenti hanno, altresì, la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina.

14. Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea Triennale in Filosofia e sono composte da almeno due membri, dei quali uno deve essere il docente affidatario dell'insegnamento.

15. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente affidatario del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal Professore o Ricercatore indicato nel provvedimento di nomina.

16. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da altro docente. Compongono la Commissione, in aggiunta al Presidente, Professori e/o Ricercatori di settori pertinenti, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto, cultori della materia, nominati dal Direttore di Dipartimento, su proposta del Coordinatore del Corso di Studio.

17. Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni.

18. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata.

19. Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento Didattico d'Ateneo.

Art. 10 – Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. Nei casi di trasferimento da altra Università, di passaggio da altro Corso di Studio, di nuova iscrizione o di svolgimento di parti di attività formative in altro Ateneo, italiano o straniero, il Consiglio di Corso di Studio delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, valutandone l'anno di acquisizione per verificarne l'attualità o la obsolescenza, ma assicurando nel contempo il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. In linea di principio, il Consiglio di Corso riconosce i CFU acquisiti negli stessi SSD del Manifesto degli Studi del Corso, convalidando il corrispondente esame purché tali crediti non siano giudicati in tutto o in parte obsoleti. In tal caso, il Consiglio di Corso di Studio può prevedere prove integrative.

2. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un SSD siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente SSD dell'insegnamento previsto nel Corso, il Consiglio, sentito il docente titolare di tale disciplina, stabilisce le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.

3. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dal Manifesto degli Studi e salva la possibilità di prevedere integrazioni. I CFU in soprannumero che non fossero convalidati sono acquisiti nella carriera dello studente come "attività a scelta", nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Per ottenere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in SSD diversi da quelli impartiti nel Corso, lo studente deve allegare alla domanda la propria carriera con i programmi degli esami superati.

5. Il Consiglio di Corso consente l'iscrizione ad anni successivi al primo quando la quota dei crediti formativi acquisiti e riconosciuti allo studente sia almeno pari ai CFU previsti dal Manifesto degli Studi per l'anno o gli anni precedenti.

Art. 11 - Attività di tirocinio

1. Il Corso di Laurea Triennale in Filosofia consente attività di tirocinio, finalizzate a porre lo studente in contatto con le realtà lavorative più adeguate alla sua preparazione ed al suo arricchimento professionale.
2. Le attività di tirocinio sono svolte presso strutture dell'Ateneo, o presso Amministrazioni pubbliche ovvero Enti e Società private, italiane ed estere, con le quali l'Ateneo ha stipulato apposita convenzione, la lista delle quali è consultabile nel sito internet del Dipartimento e in quello dell'Ateneo.
3. Le attività di tirocinio sono preventivamente e singolarmente autorizzate dal Coordinatore del Corso di Studio attraverso la sottoscrizione, quale Ente proponente, dell'apposito modello di Progetto formativo.

Art. 12 - Mobilità e studi compiuti all'estero

1. Il Corso di Studio promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti e dei docenti ai programmi di mobilità e di scambio internazionali riconosciuti dall'Ateneo.
2. Il Consiglio di Corso di Studio può riconoscere come tirocinio eventuali attività svolte all'estero.
3. Il Consiglio s'impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus i CFU acquisiti durante il periodo di permanenza all'estero, previo parere del referente della mobilità internazionale del Dipartimento e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero.

Art. 13 - Propedeuticità

In linea di principio, è consigliabile che lo studente, nello studio delle attività formative, segua le annualità previste nel Manifesto degli Studi. Non sono stabilite propedeuticità.

Art. 14 - Prova finale

1. Il percorso di studio prevede una prova finale, che consiste in un elaborato scritto sotto la guida di un docente del Corso di Studio (relatore), che potrà anche avere carattere compilativo.
2. Il calendario delle sedute di laurea, la composizione delle commissioni, le modalità di svolgimento dell'esame finale e l'attribuzione del punteggio sono stabiliti dall'art. 19 del Regolamento del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne.

Art. 15 - Orientamento e tutorato

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.
2. Il tutorato degli studenti iscritti al Corso di Studio rientra nei compiti istituzionali di tutti i docenti del corso. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. Gli orari di ricevimento dei docenti tutors sono reperibili sul sito web istituzionale del Dipartimento.

Art. 16 - Studenti impegnati part-time

È compito del Consiglio di Corso di Studio prevedere, a favore degli studenti che facciano richiesta di part-time, specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici

dell'ordinamento del Corso, distribuendo le attività formative ed i crediti da conseguire su un numero di anni fino al doppio di quello istituzionale.

Art. 17 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del suo Corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Il Corso di Studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. Per quanto attiene all'eventuale decadenza o alla possibilità di rinuncia agli studi da parte dello studente, si rinvia a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 18 - Diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nelle personali carriere di studio è di competenza del Rettore.
2. Eventuali istanze degli studenti relative a disfunzioni dei servizi amministrativi sono presentate al Direttore Generale il quale adotta, con la massima tempestività, i provvedimenti consequenziali.
3. Eventuali istanze relative all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche sono rivolte al Direttore di Dipartimento il quale adotta i provvedimenti consequenziali, informandone, se del caso, il Consiglio di Dipartimento. Qualora dovessero perdurare disfunzioni nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività didattiche, è facoltà degli studenti rivolgersi al Rettore ovvero al Garante degli studenti.

Art. 19 - Docenti del Corso di Studio

1. Annualmente, e nel rispetto della data entro la quale i Dipartimenti deliberano l'attivazione dei Corsi per l'anno accademico successivo, il Consiglio del Corso di Studio indica al Dipartimento gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, gli insegnamenti da sdoppiare e quelli cui si debba far ricorso per mutuaione.
2. Ciascun docente responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Eventuali assenze devono essere giustificate da gravi ed eccezionali motivi nonché autorizzate dal Direttore del Dipartimento, che provvederà affinché ne sia data comunicazione agli studenti.
3. I docenti, sia di ruolo sia a contratto, sono tenuti a presentare al Coordinatore del Corso, entro il 15 giugno di ogni anno, i contenuti e i programmi degli insegnamenti dell'anno accademico successivo, compilati in ogni loro parte, secondo lo schema predisposto da ESSE3. Il Consiglio di Corso di Studio, entro quindici giorni, ne verifica la congruità con i CFU assegnati e la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso. Il Coordinatore curerà l'invio dei verbali di adozione dei programmi alla Commissione paritetica per l'approvazione finale.
4. Ciascun docente provvede alla compilazione del registro delle lezioni on line, annotandovi gli argomenti svolti nel corso dell'insegnamento. Il registro, debitamente compilato, deve essere salvato definitivamente e reso disponibile al Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal termine del semestre di riferimento della disciplina. È dovere del Direttore di Dipartimento segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non assolvono tali obblighi.
5. I docenti possono invitare esperti di riconosciuta competenza per tenere in loro presenza lezioni su argomenti specifici del programma d'insegnamento.

Art. 20 – Nomina del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un professore di ruolo, che ha il titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti a scrutinio segreto e nominato con decreto rettorale. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche sono considerate voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua le maggioranze richieste per due votazioni, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età.

2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.

Art. 21 - Verifica periodica dei crediti

Ogni anno il Consiglio di Corso di Studio, all'esito del riesame annuale o periodico del gruppo di riesame e sentita la Commissione paritetica, valuta la congruità del numero di CFU assegnati ad ogni attività formativa. Ove sia ritenuto necessario, il Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso delibera di modificare il Manifesto degli Studi del Corso di Laurea secondo la procedura di cui all'art. 15, comma 5, del vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 22 - Valutazione della qualità delle attività svolte

1. Il Consiglio di Corso di Studio valuta la qualità delle attività svolte, avvalendosi dei dati provenienti dal sistema di monitoraggio, al fine di garantire l'efficacia complessiva della gestione della didattica attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del Corso di Studio, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

2. Nel Consiglio di Corso di Studio è costituito un gruppo di AQ (Assicurazione della Qualità), a supporto del processo di valutazione. Il gruppo di AQ è nominato dal Consiglio di Corso ogni triennio ed è composto da tre docenti del Corso, un rappresentante degli studenti e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

Art. 23 - Modalità di approvazione del Regolamento

Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne, sentita la Commissione Paritetica, ed approvato dal Senato Accademico su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizione finale

Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.